

LA PREVISIONE DELLA DOPPIA MAGGIORANZA IN CASO DI CLASSI ED IL RAFFORZAMENTO DELL'ETEROTUTELA GIURISDIZIONALE

L'art. 180 rubricato giudizio di omologazione al secondo comma prevede che

«....

Se NON SONO PROPOSTE OPPOSIZIONI, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se SONO STATE PROPOSTE OPPOSIZIONI, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se

**UN CREDITORE APPARTENENTE AD UNA CLASSE DISSENZIENTE
ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi,**

**I CREDITORI DISSENZIENTI CHE RAPPRESENTANO IL 20 PER CENTO DEI CREDITI
AMMESSI AL VOTO,**

contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili (¹).>>

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

OBLIGATORIETA DELLA PREVISIONE DELLE CLASSI: TRIBUNALE DI
MONZA (MILANO ed IVREA)
- Tribunale di Biella , Ord. del 27 Aprile 2010 -

Secondo il Trib. di Biella, non sarebbe ragionevole
che il tribunale, in sede di

DELIBAZIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
possa valutare la correttezza dei criteri di formazione
delle classi e

NON POSSA, INVECE, SINDACARE
la **MANCATA FORMAZIONE** delle stesse, restando, di
conseguenza, una tale scelta dell'imprenditore
PRIVA DI ADEGUATA E TEMPESTIVA
«sanzione» processuale.

IL SUPERAMENTO DELLA OBBLIGATORIETA': IL DATO LETTERALE

La scelta di dividere i creditori in gruppi non può ritenersi comunque un obbligo in quanto il dato letterale della facoltà' è presente in 4 norme:

1. 160, comma 1, l. fall., secondo cui il piano “può prevedere” tra l'altro “la suddivisione dei creditori in classi”;
2. 163, comma 1, che consente al tribunale il potere di valutare la correttezza dei criteri di formazione delle classi “ove siano previste diverse classi di creditori”;
3. 177, comma 1, a proposito dell'approvazione del concordato (“ove siano previste diverse classi di creditori”);
4. 182-ter, comma 1, in tema di transazione fiscale (“nel caso di suddivisioni in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”).

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

ASPETTI PRATICI: LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PER POSIZIONE GIURIDICA

La formazione delle classi dei CREDITORI PRIVILEGIATI per la parte incapiente o a seguito di rinuncia;

La formazione delle classi dei CREDITORI CHIROGRAFARI;

La formazione delle classi dei CREDITORI POSTERGATI;



ASPETTI PRATICI: LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PER INTERESSI OMOGENEI

La formazione delle classi seguendo i seguenti aspetto:

1. dei CREDITORI DIVISI IN FUNZIONE DELLA LORO STRATEGICITA' del business;
2. della dimensione del CAPITALE INVESTITO;
3. della dimensione del CREDITO;
4. della presenza di GARANZIE ESTERNE;
5. della natura del RAPPORTO GIURIDICO (Fornitori e banche) sottostante il credito.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

II Sessione 18 Marzo 2015

ASPETTI PRATICI: LE CLASSI MONOCOMPOSTE

Si è affermato che deve considerarsi ammissibile la formazione di classi composte da

UN SOLO CREDITORE

purché la posizione di questi sia **OGGETTIVAMENTE** diversa rispetto a quella degli altri, come nel caso dell'unico creditore ipotecario in ipotesi d'incapienza del bene gravato dalla garanzia reale.*

***App. Torino, 27 gennaio 2010**

****App. Torino, 23 aprile 2009, ha statuito – sia pur in materia di concordato fallimentare – che “non va esclusa *a priori* l'ammissibilità della previsione di classi costituite da un solo creditore, ove questi sia portatore di un interesse giuridico-economico irriducibile a quello di altri creditori concorrenti”.**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

UNA PARTICOLARE TIPOLOGIA DI CLASSE MONOCOMPOSTA (Obbligatoria?): Il creditore privilegiato TRIBUTARIO

Secondo autorevole dottrina, in caso di crediti privilegiati erariali insoddisfatti, l'Erario va collocato in

UN'AUTONOMA CLASSE

così da consentirgli di opporsi, come classe, e di demandare, quindi, al tribunale la valutazione circa la convenienza della proposta concordataria, che può imporre il *cram-down*.

*** Secondo l'Autore, la necessità della formazione dell'apposita classe erariale si giustificerebbe alla stregua del contemperamento dei principi in tema di voto nel concordato e d'indisponibilità dei crediti tributari a norma dell'art. 53 Cost.**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

CLASSI CON PARITA DI TRATTAMENTO

Il Trib. Roma con un provvedimento del 20 aprile 2010, ha previsto che

NON SI POSSONO COSTITUIRE CLASSI DISTINTE
in presenza di trattamenti

NON DIFFERENZIATI.

Se ai creditori di due o più classi viene riservato lo stesso trattamento, si è in presenza in realtà di un'

UNICA CLASSE

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015